

COMMENTI E OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 385/2018/R/EFR “ORIENTAMENTI INERENTI LA DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO NELL’AMBITO DEL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA”.

Con il presente documento il Gruppo A2A esprime le proprie considerazioni in merito agli orientamenti di modifica delle regole di definizione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori di energia elettrica e gas (TEE o CB), ai sensi delle novità introdotte dal decreto interministeriale 10 maggio 2018 (DM 10 maggio 2018 o Decreto), pubblicato in GU in data 10 luglio 2018 ed entrato in vigore il giorno successivo, 11 luglio.

Premessa

Innanzitutto occorre ricordare che la presente consultazione segue a breve distanza la delibera 435/2017 che già modificava la modalità di calcolo del contributo in ragione delle novità introdotte dal DM 11 gennaio 2017, delibera che introduceva alcune semplificazioni che si ritiene importante mantenere.

In secondo luogo, se le modifiche e integrazioni portate dal DM 10 maggio 2018 hanno lo scopo di andare nella direzione di risolvere i problemi di scarsità di offerta e rischio di impennata dei costi che hanno caratterizzato il sistema dei CB negli ultimi anni, è anche vero che occorre guardare alla situazione nel suo complesso e i costi per i distributori.

Ad avviso di molti la attuale situazione del sistema dei CB non è molto distante dalla situazione ai tempi dell’indagine AEEGSI di cui alla deliberazione 710/2016/e/efr recante “Avvio di istruttoria conoscitiva sull’andamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) orientata all’eventuale revisione delle modalità di determinazione del contributo tariffario” da cui si evinceva che:

- i mercati hanno “accumulato molta tensione latente, scaricatasi negli alti corsi del mercato dei tee nell’approssimarsi della chiusura di un ciclo più prevedibile (2016)”;
- “aspettativa per una futura restrizione intrinseca dell’offerta di TEE, sia per effetto delle modifiche nelle modalità di quantificazione ed emissione, sia per l’oggettivo aumento dei costi sottesi alle future iniziative di efficienza energetica”
- “per quanto riguarda invece l’offerta di TEE, si ritiene che alcune modifiche introdotte dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017 potrebbero rendere, a breve e medio termine, meno liquidi i mercati e, quindi, più difficoltoso rispetto al passato il raggiungimento degli obiettivi”.

Le misure introdotte dal DM 11 gennaio 2017 non paiono d'altronde avere ancora risolto i problemi di scarsità di offerta di CB e il DM 10 maggio 2018 che ha analoghi propositi, necessiterà di tempo per dispiegare gli eventuali effetti positivi.

Chiediamo quindi che Arera, nell’adeguamento della modalità di calcolo con la finalità di “a) incentivare il comportamento efficiente dei distributori soggetti agli obblighi; b) consentire il contenimento dell’aumento degli oneri in capo ai clienti finali, tenendo conto dell’evoluzione del contesto”, tenga presente che:

1. I distributori, in presenza di un mercato con offerta scarsa, saranno comunque costretti a soddisfare gli obblighi minimi con i TEE emessi dal GSE;
2. Se nell'arco dei prossimi anni non aumenterà l'offerta, i distributori non potranno recuperare gli oneri di acquisto dei CB del GSE 'non derivanti dalla realizzazione di progetti';
3. Potranno subire ulteriori perdite rispetto agli acquisti di CB effettuati sul mercato per effetto del *cap* al contributo tariffario.

Pur comprendendo e condividendo, la finalità di “contenere i possibili maggiori oneri sui consumatori”, si auspica, quindi, che il nuovo contributo tariffario sia costruito, seppur in linea con le nuove disposizioni del Decreto, con l'esigenza di prevedere una copertura dei costi efficienti sostenuti dai soggetti obbligati e considerando che il rischio paventato di indisponibilità dei TEE per l'adempimento dell'obbligo non si traduca in un onere finanziario ed economico per i distributori obbligati.

Da ultimo si auspica l'avvio fin da subito della procedura di revisione del meccanismo sanzionatorio in coerenza con il sistema dei certificati bianchi, le sue finalità e la salvaguardia del ruolo dei distributori.

Tutto ciò premesso, si esprimono le osservazioni rispetto alle proposte illustrate

Considerazioni del Gruppo A2A

Q1 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'opportunità di non prevedere più la correlazione tra il contributo definitivo e un contributo di riferimento, sinora reso noto contestualmente all'inizio dell'anno d'obbligo? E all'opportunità di non prevedere coefficienti atti a introdurre inerzia con cui i contributi tariffari tengono conto dei prezzi di scambio?

Q2 Si ritengono opportune ulteriori considerazioni in merito alle modifiche correlate all'introduzione del cap al contributo erogato?

In linea con quanto precedentemente osservato, l'introduzione del *cap* al contributo erogato rappresenterebbe “un'alterazione del corretto funzionamento del mercato”, come dalla stessa Autorità segnalato in occasione del DM 11 gennaio 2017: “Al riguardo, l'Autorità aveva ritenuto che la definizione regolatoria di un valore massimo in termini assoluti costituisse un rilevante segnale di prezzo e rischiasse di configurarsi come un “valore obiettivo”, non previsto dalla normativa, che avrebbe rappresentato un'alterazione del corretto funzionamento del mercato. L'Autorità ha quindi inteso introdurre parametri che costituissero valori massimi non noti *ex ante* ovvero che fossero anch'essi in fase di formazione nel periodo in cui avvengono le transazioni di titoli.” Inoltre **l'introduzione di tale *cap* non pone una soluzione al problema della mancata generazione dei titoli e alla loro disponibilità per adempiere agli obblighi, sia in capo ai distributori sia in capo al Paese.**

Si condivide l'orientamento dell'Autorità a seguito del venire meno delle condizioni che hanno introdotto le modalità di calcolo del contributo come definite con la deliberazione 15 giugno 2017, 435/2017/R/efr e di non prevedere quindi il contributo di riferimento.

Risulta inoltre utile segnalare che il **Decreto introduce un cap al valore del contributo tariffario**, da erogare ai soggetti obbligati in fase di adempimento, **e non alle singole transazioni** registrate sul mercato organizzato e negli scambi bilaterali, che invece contribuiscono al calcolo del contributo tariffario.

Q3 Si condivide l'opinione dell'Autorità di tenere conto, ai fini della determinazione del contributo erogato, solo delle transazioni avvenute, mensilmente, tramite accordi bilaterali all'interno di un intervallo di prezzo rispetto alla media rilevante del mese precedente, oltre che del disposto normativo? Quale tra i valori indicati per la definizione dell'intervallo di prezzo rilevante per gli scambi tramite bilaterali si ritiene maggiormente opportuna?

Q4 E in merito all'intendimento di tenere conto di tutte le transazioni di mercato?

Si condivide quanto ritenuto dall'Autorità che i prezzi degli scambi regolati tramite accordi bilaterali non siano realmente rappresentativi del valore dei titoli, con il rischio che l'utilizzo dei prezzi di tutte le contrattazioni bilaterali possa essere fuorviante.

Occorre infatti considerare che i contratti bilaterali sono associati anche ad attività non puramente rappresentative dei prezzi degli scambi quali a titolo di esempio i contratti infragruppo o i contratti con modalità di acconto e successivo conguaglio.

A tal fine si ritiene opportuno che nella definizione del prezzo rilevante mensile dei **bilaterali si prendano in considerazione solo gli scambi bilaterali che non si discostano dalla media delle transazioni registrate sul mercato organizzato del GME nel mese di riferimento**. In tal caso la nuova definizione del prezzo rilevante mensile dei bilaterali sarà pari al prezzo medio, ponderato per le relative quantità, dei soli scambi avvenuti tramite bilaterali in un mese solare e non escluso dall'intervallo compreso tra il prezzo medio delle transazioni registrate sul mercato nel mese di riferimento e una variazione percentuale. Si propone quindi che tale variazione percentuale sia compresa nel limite del valore $\pm 6\%$ o $\pm 4\%$, in quanto assumendo che i prezzi dei bilaterali inclusi nel calcolo non devono superare il valore del cap di 250 €/CB, l'applicazione del limite $+6\%$ (o $+4\%$) al valore di 250 €/CB riporterebbe un valore di 15 €/CB (o 10 €/CB) che corrisponde al valore massimo di acquisto dei CB emessi dal GSE non derivanti da progetti di efficienza energetica.

In ogni caso si ritiene che non debbano esser considerati in alcun modo i volumi degli scambi bilaterali effettuati con valori al di fuori del range individuato in quanto se non sono rappresentativi con riferimento al prezzo non possono esserlo per i volumi.

Non si ritiene inoltre di dovere escludere gli scambi avvenuti ad un prezzo superiore a 250 €/CB, in quanto il dettato normativo del Decreto fa riferimento all'andamento dei prezzi dei CB registrato sul mercato e sugli scambi bilaterali e non alle singole transazioni. In alternativa all'esclusione, si propone di porre tali scambi ad un valore pari a 250 €/CB ai fini del calcolo del prezzo rilevante mensile dei bilaterali.

Per quanto attiene la possibilità di includere tutte le transazioni di mercato, si attendono dei chiarimenti sulla frequenza delle sessioni di mercato organizzate dal GME se rimarrà mensile per tutto l'anno d'obbligo 2018 o se verrà ripristinata la frequenza settimanale. Tale

informazione si rende necessaria ai soggetti obbligati al fine di adottare idonee strategie di approvvigionamento.

Q5 Si condivide la formula indicata per la definizione del contributo tariffario da erogarsi a valere sui TEE utilizzati dai distributori per adempiere ai propri obblighi?

Fatto salvo quanto già precedentemente espresso, non si ritiene di dover includere nella formula di calcolo tutte le quantità di titoli scambiati tramite accordi bilaterali. In coerenza con la definizione di prezzo rilevante mensile dei bilaterali, si propone di utilizzare le sole quantità di CB associati agli scambi utilizzati per il calcolo del prezzo rilevante.

Q6 Si condividono gli intendimenti dell'Autorità in merito alla possibilità di anticipare gli adempimenti degli anni d'obbligo in occasione della finestra del 30 novembre? Si condivide la scelta di definire una tantum il contributo da erogarsi in acconto, come proposto nel documento?

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla possibilità di anticipare gli adempimenti degli anni d'obbligo, secondo le percentuali previste dalla deliberazione 435/2017/R/efr. Ad ogni modo si ritiene di applicare una percentuale di decurtazione al contributo massimo pari al 10-15%, in sostituzione del 30% proposto nel DCO e in considerazione 'della minore volatilità dei mercati', come dalla stessa Autorità evidenziato.

Si rende inoltre necessario prevedere una tempistica quanto più prossima al 31 dicembre per l'erogazione del contributo in acconto permettere l'iscrizione delle somme a bilancio in maniera puntuale e certa.

Q7 Si ritiene l'Autorità abbia compiutamente inquadrato il meccanismo dei TEE non derivanti da progetti? Si ritiene opportuno segnalare ulteriori aspetti rilevanti, anche al fine della successiva approvazione delle modalità attuative predisposte dal GSE?

Come già espressamente indicato, l'emissione di TEE del GSE non derivanti dai progetti di efficienza energetica sono una soluzione alla quale protendere in presenza di scarsità di CB sul mercato, necessari per adempiere agli obblighi. Come dichiarato nel Decreto, "secondo i dati del GSE sull'andamento delle richieste e sul risparmio atteso a partire dal 2018, la capacità di generazione annua di Certificati Bianchi sta subendo una riduzione rispetto a quanto preventivato con il decreto ministeriale 11 gennaio 2017..." e "...dalle analisi condotte, risulta che il volume dei Certificati Bianchi disponibili risulterebbe insufficiente a coprire l'obbligo minimo al 31 maggio 2019...".

Da tale dettato normativo e dal nuovo articolo 14-bis del Decreto 11 gennaio 2017 non è chiaro se il riferimento agli obblighi includa anche i residui degli anni precedenti, ed in particolare quelli in scadenza (n-2), in quanto l'obbligo minimo non viene espressamente definito. A fronte della scarsità d'offerta, si rende necessario che le quote residue degli obblighi in scadenza (da adempiere per non incorrere in sanzioni) siano incluse nel montante sul quale verrà calcolata la soglia del 30% necessaria per accedere alla richiesta di TEE emessi dal GSE.

Inoltre seppur come dichiarato dall'Autorità nel DCO che il riscatto dei CB emessi dal GSE è un'opzione a costo zero per i distributori, in quanto viene prevista la restituzione della somma

corrisposta per l'acquisto dei TEE a fronte dell'annullamento di CB emessi da progetti di risparmio energetico, l'acquisto dei CB emessi dal GSE e il mancato riscatto rappresenta un costo 'vivo' per i distributori nell'ordine di 10-15 €/CB, in presenza di situazioni di mercato scarso e sfavorevoli, non dipendenti dai comportamenti dei soggetti obbligati.

Pur comprendendo, e condividendo, la finalità di minimizzare gli oneri sui clienti finali, come cifrato al paragrafo 4, occorre rilevare come tale obiettivo non possa essere efficacemente raggiunto introducendo delle limitazioni al riconoscimento tariffario e trasferendo in capo ai distributori maggiori oneri, quanto piuttosto introducendo strumenti in grado di favorire la realizzazione degli interventi e quindi una maggiore liquidità del mercato.

Q8 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'obbligo di registrazione dei contratti bilaterali con la previsione di abrogazione della deliberazione 345/07 e all'ulteriore dilazione dell'applicazione del criterio di competenza?

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'obbligo di registrazione dei contratti bilaterali con la previsione di abrogazione della deliberazione 345/07. In aggiunta occorre massima trasparenza delle informazioni relative agli scambi bilaterali, con la pubblicazione e la messa a disposizione di tutte le informazioni utili per calcolare il CT provvisorio prima delle sessioni di mercato.

Per quanto attiene l'applicazione del criterio di competenza, si ritiene che in virtù delle modifiche normative apportate e degli oneri gestionali che sarebbero connessi alla modifica dell'assetto attuale, si propone quindi di eliminare il principio di competenza.

Infine, si rende necessario definire quanto prima la disciplina sanzionatoria con un successivo provvedimento, per fornire agli operatori la quantificazione delle sanzioni e permettere loro di assumere strategie e comportamenti efficienti.

Q9 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'entrata in vigore delle modifiche proposte? In particolare, si riterrebbe invece più opportuno dilazionare alla data di entrata in vigore del decreto la previsione di non considerare nella formula di determinazione del prezzo rilevante mensile dei bilaterali gli scambi avvenuti a prezzi non inferiori al valore di 250 €/TEE?

Fermo restando quanto già evidenziato nelle risposte ai quesiti Q3-Q4, stante la data di pubblicazione del Decreto (11 luglio) ed il successivo iter di consultazione e approvazione della delibera da parte di ARERA, gli effetti delle disposizioni in oggetto non possono avere un effetto retroattivo nelle contrattazioni e nelle strategie di approvvigionamento. Lo stesso Decreto prevede le nuove disposizioni si applicano alle sessioni di scambio che siano successive all'entrata in vigore del Decreto.

Ai fini del calcolo, come prima attuazione, si suggerisce di assumere 250 €/CB come prezzo rilevante mensile dei bilaterali per i mesi successivi all'entrata in vigore del DM e fino alla pubblicazione della nuova modalità di calcolo del CT.